

## Accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale degli edili di Ravenna per cooperative e imprese industriali

In data 14/03/2022 in Ravenna tra:

- Legacoop Romagna, rappresentata da Elena Zannoni e Claudio Riciputi
- Confcooperative Romagna, rappresentata da Pier Nicola Ferri
- Agci Emilia-Romagna, rappresentata da Sebastiano Cusumano
- ANCE ROMAGNA comprensorio di Ravenna, rappresentata da Massimiliano Casavecchia
- Fillea-Cgil rappresentata da Roberto Martelli
- Filca-Cisl, rappresentata da Maurizio Bisignani
- Feneal-Uil, rappresentata da Antonio Pugliese

Si è convenuto la stipula del presente accordo per il rinnovo del contratto integrativo provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese cooperative ed industriali che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini della provincia di Ravenna.

Con il presente accordo si intende modificare ed integrare specifiche parti dei contratti provinciali in essere, facendo riferimento per il resto della disciplina ai precedenti contratti provinciali, oltre al CCNL di riferimento.

### Confronto in Cassa Edile

Le parti concordano di considerare la Cassa Edile quale luogo privilegiato per organizzare momenti periodici di confronto ed elaborazione, al fine di rendere l'organismo un soggetto attivo ed unitario anche nell'interlocuzione con i soggetti istituzionali laddove si discutano strategie edili del territorio, in modo particolare sui temi della legalità e regolarità, sicurezza del territorio, rigenerazione urbana, piani di edilizia pubblica e popolare.

### Lutti

Per i lavoratori viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto di un parente entro il secondo grado.

Per i lavoratori extracomunitari viene riconosciuto un giorno di permesso retribuito aggiuntivo annuale da utilizzarsi esclusivamente in caso di lutto nel Paese di origine di un parente entro il secondo grado.

### Indennità di trasferta

Per le cooperative le nuove indennità di trasferta giornaliera, da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l'azienda, sono le seguenti:

fasce km	Indennità (euro)
20-30	5,76
31-40	9,51



41-50	11,56
>50	13,26

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.

Per le aziende industriali le nuove indennità di trasferta giornaliera di cui al punto a) dell'art. 22 del Contratto Integrativo provinciale del 01/07/2006 da riconoscere in caso di cantieri posti al di fuori del territorio comunale in cui ha sede l'azienda, sono le seguenti:

fasce km	Indennità (euro)
20-30	9,5
31-40	12
41-50	13
>50	15

Si precisa che il calcolo della distanza prende come punto di partenza il luogo di assunzione del lavoratore.

Sia per il comparto industriale che per quello cooperativo vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti a livello aziendale.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'applicazione dei CCNL di riferimento.

#### **Indennità di reperibilità**

Relativamente a fasi lavorative che riguardano lavori eseguiti nell'ambito di servizi di pubblica utilità, che prevedono attività con regimi di orario flessibile e continuato imposto dagli Enti appaltanti, con interventi nell'arco di tempo della durata di 24 ore giornaliere, le parti concordano di confermare una indennità di reperibilità ai lavoratori che sono disponibili, per il periodo concordato commisurata ad un valore settimanale.

Per le cooperative, tale valore viene aggiornato a Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a euro 82,50 lorde per le maestranze addette.

Così come in precedenza, le indennità di reperibilità sono riconosciute per un periodo transitorio e limitato, conseguentemente non hanno carattere retributivo ai fini dei vari istituti contrattuali.

Per le aziende industriali tale valore viene individuato in euro Euro 110,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e a euro 82,50 lorde per le maestranze addette. Tale cifra verrà raggiunta al termine del triennio dalla data di vigenza del presente accordo (quindi dal 2024) con una fase transitoria che prevede per il 2022 euro 50,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e euro 37,00 lorde per le maestranze addette, per il 2023 euro 85,00 lorde per i responsabili di cantiere compresi i capi squadra e euro 53,00 lorde per le maestranze addette.

Qualora, per comprovate esigenze aziendali la turnazione di reperibilità sia inferiore alla settimana, l'indennità viene riparametrata sugli effettivi giorni di reperibilità prestata. Tale riparametrizzazione verrà comunicata alle OO.SS. territoriali.

Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

### Indennità mensa

Si confermano le percentuali esistenti per la fruizione del pasto.

Qualora l'organizzazione aziendale renda difficoltoso o impossibile garantire un servizio mensa o una convenzione presso mense o ristoranti, l'azienda eroga ai dipendenti un buono pasto giornaliero pari ad euro 8,00. Le parti concordano la preferenza per l'utilizzo di buoni elettronici.

Sono fatti salve condizioni di miglior favore per i lavoratori esistenti in azienda.

### Professionalità

Il passaggio dal 1° al 2° livello dovrà avvenire, per le imprese cooperative, entro e non oltre i 12 mesi dall'assunzione e per le aziende industriali entro e non oltre i 16 mesi dall'assunzione.

Trascorso tale periodo, qualora il lavoratore abbia palesemente dimostrato di non avere maturato la professionalità necessaria per il passaggio di livello, l'azienda fornirà argomentata motivazione in forma scritta alle OO.SS. territoriali e all'interessato, su sua precisa richiesta.

### Formazione

Ai fini di contribuire all'obiettivo di una sempre maggior sicurezza sui luoghi di lavoro, viene introdotto l'obbligo di 4 ore aggiuntive di formazione per la prevenzione e sicurezza per tutti i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età. Tale formazione andrà svolta presso la Scuola Edile di Ravenna.

### EVR (Elemento Variabile della Retribuzione)

Per le aziende cooperative, viene confermata la vigente disposizione territoriale su EVR. Entro il 15 di aprile di ogni anno, le parti si incontreranno per la definizione dell'EVR da erogare così come previsto dall'integrativo vigente.

Per le aziende industriali, solo per l'anno edile 2020/2021, per i lavoratori in forza alla data di firma del presente accordo verrà corrisposta una indennità forfettaria annua come di seguito indicata, da proporzionare in base ai mesi di presenza in azienda.

7 e 7 Q	750,00
6	700,00
5	580,00
4	540,00
3	500,00
2	450,00
1	390,00

Per gli anni successivi di vigenza del presente accordo, in conformità a quanto previsto dal CCNL di settore, le parti si danno atto che si incontreranno entro il 31 maggio 2022 per la definizione dei

parametri e dei meccanismi di erogazione, necessari al fine di garantire lo speciale regime di detassazione ed eventuale decontribuzione previsti dalla legislazione vigente.

Annualmente entro il mese di febbraio le parti si incontreranno per la valutazione sull'esito dei parametri dell'EVR.

**Norma transitoria**

Le parti danno atto della necessità di recepire tutte le norme intervenute nel corso dei vari rinnovi contrattuali provinciali in un testo unico coordinato, che vada ad assorbire e sostituire tutti gli accordi territoriali vigenti. A tal fine viene istituita una commissione paritetica incaricata di redigere il testo.

**Vigenza**

Le parti concordano la validità del presente accordo fino al 31 dicembre 2023.


Legacoop Romagna




Confcooperative Romagna



Agci Emilia-Romagna



ANCE ROMAGNA comprensorio di Ravenna



Fillea-Cgil



Filca-Cisl



Feneal-Uil

